



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 22-10-19

**OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - COMMISSIONE COMUNALE
PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO -
APPROVAZIONE MODIFICHE.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------|----------|
| BENEDETTI AGNESE | P | RANCANI GIANNI | P |
| LAURETI SIMONA | A | STELLA TERESA | P |
| DI FAZIO STEFANO | P | MASSARI ANDREA | A |
| ALUNNO MANCINI SANTE | P | SAVERI AURORA | P |
| ROSATI ADOLFO | P | VALERI LEONARDO | P |
| NICOLAI SERENELLA | P | | |

ne risultano presenti n. 9 - Assenti n. 2 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Isidori Roberta.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

NICOLAI SERENELLA

RANCANI GIANNI

SAVERI AURORA

*Il Sindaco illustra la proposta.
Non ci sono interventi.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2004, è stata istituita la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ai sensi della L.R. 1/2004;

-che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.07.2013, fu deliberato:

- 1) DI modificare/integrare l'art. 7, rubricato "Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio – Composizione", così come segue:

ART. 7 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO – COMPOSIZIONE

- 1. La commissione è un organo a carattere tecnico costituito da sette componenti in possesso di un'elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica degli interventi.*
- 2. Della commissione fanno parte due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. c) della L.R. 1/2004.*
- 3. Della commissione fa inoltre parte un geologo, ai fini del parere di cui all'articolo 42 della L.R. 1/2004, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati dall'art. 16 della L.R. 08.06.1984 n. 29 e dalla L.R. 21.10.1987 n. 31.*
- 4. La commissione è presieduta dal Responsabile dello Sportello unico dell'Edilizia, senza diritto di voto, ed è inoltre composta, oltre che dai membri di cui ai commi 2 e 3, da tre tecnici in possesso di laurea in ingegneria o di laurea in architettura o di diploma di geometra designati dai rispettivi Ordini professionali.*
- 5. In assenza o impedimento del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.*
- 6. La nomina della commissione è effettuata con delibera della Giunta Comunale ed è valida per tutta la durata del mandato e sino alla nomina dei successori.*
- 7. E' consentita la riconferma continuativa dei commissari.*
- 8. Non possono far parte della Commissione:*
 - il Sindaco, i membri della Giunta, i Consiglieri Comunali, salvo l'ipotesi di cui al comma 5;*
 - i soggetti legati da un rapporto di dipendenza con le aziende speciali e le società a capitale maggioritario del Comune.*

- 2) DI modificare/integrare l'art. 7 bis, rubricato "Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio – Funzionamento", così come segue:

ART. 7 bis - COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO – FUNZIONAMENTO

- 1. Il Presidente provvede per iscritto alla convocazione della commissione fornendo l'ordine del giorno che dovrà pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.*

COMUNE DI VALLO DI NERA

2. La riunione è valida con la presenza di almeno quattro membri con diritto di voto.
3. All'esame dei progetti e dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), b), c), d) e comma 3, deve partecipare almeno uno dei due membri esperti in materia di beni ambientali e architettonici di cui all'art. 16, comma 2.
4. La commissione esprime parere con il voto palese dei presenti; l'astensione non è consentita. I pareri sono espressi a maggioranza.
5. Quando la commissione ritenga necessario avvalersi di soggetti di particolare preparazione specifica, il Presidente, di sua iniziativa, ha la facoltà di invitare alle riunioni della commissione uno o più esperti senza diritto di voto.
6. Il soggetto richiedente il permesso di costruire può chiedere di essere ascoltato personalmente o a mezzo di incaricato anche con l'assistenza di propri tecnici.
7. Funge da segretario della commissione e ne redige i verbali un dipendente comunale designato dal Presidente.
8. I processi verbali vengono firmati da tutti i membri della Commissione presenti nelle sedute.

-che, con successive Deliberazioni di Giunta Comunale, da ultimo con atto n. 108 del 25.09.2019, sono stati nominati i membri facenti parte della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ai sensi dell'Art. 7 del "Regolamento edilizio comunale";

PRECISATO che, la composizione della Commissione, è stata determinata con gli atti sopra richiamati, sulla base del Regolamento edilizio comunale adeguato alle allora vigenti normative regionali (L.R. 1/2004), ed in particolare del parere della Regione Umbria – Direzione Politiche Territoriali, Prot. 0173451 del 09.11.2004, che escludeva la possibilità che gli organi politici potessero far parte della Commissione sia come componenti, sia come meri partecipanti;

DATO ATTO che, la Legge Regionale n. 1/2004, è stata successivamente modificata dall'Art. 49 della L.R. 11/2005, che ha aggiunto all'Art. 4, rubricato "Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio", il comma 4/bis, che testualmente prevede: *"Il Regolamento Edilizio Comunale, può prevedere che la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto"*;

DATO ATTO altresì che la attualmente in vigore L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 "Testo unico Governo del territorio e materie correlate", che ha abrogato la precedente L.R. 1/2004, ha recepito e confermato all'art. 112, comma 5, quanto previsto nella vecchia L.R. 11/2005, secondo quanto testualmente si riporta: *"Il regolamento comunale per l'attività edilizia può prevedere che la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto"*;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di far presiedere la commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio dal Sindaco;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di proporre la modifica/integrazione del regolamento edilizio nella parte dedicata alla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio – Composizione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

COMUNE DI VALLO DI NERA

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno ed astenuti n. 2 (Consiglieri Saveri Aurora e Valeri Leonardo)

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) **DI** modificare l'art. 7, rubricato "Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio – Composizione", così come segue:

ART. 7 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO – COMPOSIZIONE

- 1. La commissione è un organo a carattere tecnico costituito da sette componenti in possesso di un'elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica degli interventi.*
- 2. Della commissione fanno parte due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale, in applicazione delle norme regolamentari Titolo I, capo III, della L.R. 1/2015.*
- 3. Della commissione fa inoltre parte un geologo, anche ai fini delle verifiche di cui all'articolo 127 della L.R. 1/2015.*
- 4. La commissione è presieduta dal Sindaco, senza diritto di voto, ed è inoltre composta, oltre che dai membri di cui ai commi 2 e 3, da tre tecnici in possesso di laurea in ingegneria o di laurea in architettura o di diploma di geometra designati dai rispettivi Ordini professionali.*
- 5. In assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni di Presidente sono svolte dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia o suo delegato, senza diritto di voto.*
- 6. La nomina della commissione è effettuata con delibera della Giunta Comunale ed è valida per tutta la durata del mandato e sino alla nomina dei successori.*
- 7. E' consentita la riconferma continuativa dei commissari.*
- 8. Non possono far parte della Commissione:*
 - i membri della Giunta, i Consiglieri Comunali, salvo l'ipotesi di cui al comma 5;*
 - i soggetti legati da un rapporto di dipendenza con le aziende speciali e le società a capitale maggioritario del Comune.*

Infine con separata votazione che dà il seguente esito: voti favorevoli n. 7, contrari nessuno ed astenuti n. 2 (Consiglieri Saveri Aurora e Valeri Leonardo)

DELIBERA

DI dichiarare con ulteriore votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Gentili Giorgio

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI AGNESE

R.G. n. Li 04-11-19

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 04-11-19 al 19-11-19 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

Vallo di Nera, lì 04-11-19

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vallo di Nera, lì 04-11-19

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 04-11-19 al 19-11-19.

E' divenuta esecutiva il giorno 22-10-19:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Vallo di Nera, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO